



COMUNE DI GUIGLIA

PROVINCIA DI MODENA

Piazza Gramsci, 1 - 41052 Guiglia - Tel. 059 709911 - Fax. 059 709910

e-mail: [guiglia@comune.guiglia.mo.it](mailto:guiglia@comune.guiglia.mo.it)



n. 194172

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF

Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 22/07/2007;  
Modificato con delibera di C.C. n. 16 del 28/06/2011;  
Modificato con delibera di C.C. n. 04 del 02/04/2012  
Modificato con delibera di C.C. n. 20 del 24/06/2013

# INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 ALIQUOTA

Art. 2 bis ESENZIONI

Art. 3 SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE

Art. 4 SOGGETTO ATTIVO

Art. 5 ENTRATA IN VIGORE

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni.

**Art. 2**  
**ALIQUOTA**

1. Il Comune di Guiglia applica dal 1 gennaio 2013 l'aliquota di addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,8%. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intende prorogata di anno in anno l'aliquota da ultimo approvata;
2. Il presente regolamento approvato dal consiglio comunale con propria deliberazione, verrà pubblicato nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002.

**Art. 2 Bis**  
**ESENZIONI**

1. A decorrere dall'1/1/2011 è stabilita una soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile inferiore ad euro 10.000,00 ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale Irpef;

**Art. 3**  
**SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE**

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota dello 0,8 per cento al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'aliquota stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**Art. 4**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Guiglia dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale.

**Art. 5**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it).
2. Copia della deliberazione adottata dal consiglio comunale e del presente regolamento dovrà essere inviata in tempo utile per posta elettronica al seguente indirizzo: **entrate\_dc\_fiscalitalocaleudc@finanze.it** ovvero spedita via fax al numero **06/59972780**.